



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO SINDACALE N. 26 del 10-11-2023

OGGETTO: NOMINA DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, il cui comma 10 attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritti a partire dal 31.03.1999;

PREMESSO che:

- 1) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- 2) l'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
- 3) l'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che "Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate".
- 4) l'art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

5) l'art. 62, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata".

RILEVATO che:

1) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2023 ad oggetto "Conferma dell'accordo consortile con i comuni di Castel Gandolfo e Grottaferrata, di cui alla convenzione stipulata in data 11.12.2015 e successivo rinnovo del 21.12.2018, relativo alla costituzione di una centrale unica di committenza per l'acquisto, in forma aggregata, di beni, servizi e lavori", è stata rinnovata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.62 del D.Lgs.n. 36/2023, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo (giusta Deliberazione C.C. n. 42 del 28/09/2023) e Grottaferrata (giusta Deliberazione C.C. n. 23 del 24/07/2023) per la gestione delle procedure di gara di appalto relative all'acquisto di lavori, servizi e forniture. Nell'ambito della C.U.C. il Comune di Albano Laziale è individuato quale capofila;

2) con atto sottoscritto in data 02.08.2023 dai Sindaci dei Comuni di Albano Laziale e Grottaferrata, e tra il Comune di Albano Laziale e Castel Gandolfo in data 09.10.2023 in esecuzione delle decisioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, la durata della convenzione di cui al punto precedente è stata prorogata per tre anni;

DATO ATTO che:

- la richiamata convenzione individua il Comune di Albano Laziale quale Comune capofila e configura la C.U.C. quale unità organizzativa nell'ambito dell'organigramma dell'Ente;
- l'articolo 9 della citata convenzione attribuisce al sindaco del Comune capofila la nomina del responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.;

Evidenziato che con decreto sindacale n.24 del 07.11.2023 è stato nominato Dirigente del Settore V "Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio", l'Arch. Marco Di Stefano, con decorrenza dal 03.11.2023 e a decorrere dalla predetta data, gli è stato conferito anche l'incarico ad interim per la direzione del Settore IV "Urbanistica-Ambiente-Attività Produttive", la cui posizione dirigenziale è attualmente priva di titolare;

RITENUTO di individuare l'Arch. Marco Di Stefano, quale responsabile della Centrale unica di

Committenza convenzionata

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le OO.SS. possono essere informate, successivamente per una mera cognizione dell'evento;

Tanto premesso e valutato

D E C R E T A

- 1) di nominare il Dirigente arch. Marco Di Stefano, titolare del Settore V e ad interim del Settore IV, responsabile della Centrale Unica di Committenza.
- 2) di precisare che al suddetto Responsabile competono le funzioni e le responsabilità stabiliti all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dalla convenzione.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- Notificato all'interessato
- Comunicato al Segretario comunale, ai Sindaci dei Comuni convenzionati e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'incremento della retribuzione di risultato
- Inserito, in copia nel fascicolo personale del suddetto dipendente
- Pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
- Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale in Amministrazione trasparente –Sottosezione di primo livello "Personale", Sottosezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Albano Laziale, 10-11-2023

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI